



# COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 54 del 05/04/2022

**OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI: CANONE UNICO PATRIMONIALE - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MODALITA' DI RISCOSSIONE PER L'ANNO 2022.**

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **cinque** del mese di **aprile** alle ore **16:45** presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

MARRUCCI ANDREA	Sindaco	Presente
GUICCIARDINI NICCOLO'	Vice Sindaco	Presente
TADDEI CAROLINA	Assessore	Presente
BARTALINI GIANNI	Assessore	Presente
MORBIS DANIELA	Assessore	Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. GAMBERUCCI MARIO, in qualità di Vice Segretario.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: TRIBUTI COMUNALI: CANONE UNICO PATRIMONIALE - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MODALITA' DI RISCOSSIONE PER L'ANNO 2022.

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 28 ottobre 2016 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'occupazione degli spazi pubblici.

Viste le deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 174 del 19 novembre 2019, con la quale sono state deliberate le tariffe della Cosap per l'anno 2020;
- n. 132 del 28 novembre 2020, con la quale sono state deliberate le tariffe della Cosap per l'anno 2021.

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 17 del 08 marzo 1995 di approvazione del Regolamento comunale per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni e delle relative tariffe;
- n. 18 del 08 marzo 1995 di approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e delle relative tariffe.

Dato atto che la Legge n. 160/2019, articoli n. 1, commi 816-847, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"* ha istituito, a decorrere dal 2021, il Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione di COSAP, ICP e qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali.

Premesso che, alla luce di quanto sopra detto, i previgenti tributi sono stati sostituiti dal Canone unico patrimoniale ma non abrogati, pertanto continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta precedenti al 2021, anche ai fini dell'attività accertativa dell'ufficio competente.

Premesso che ai sensi dell'articolo n. 1, comma 819, della suddetta legge il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Dato atto che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30 aprile 2021, è stato approvato il Regolamento per la disciplina del Canone unico patrimoniale successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 28 settembre 2021.

Vista la delibera G.C. n. 161 del 30 dicembre 2020 con la quale sono state determinate le tariffe del Canone unico patrimoniale per l'anno 2021 e vista anche la delibera G.C. n. 169 del 23 novembre 2021 con la quale sono state determinate le tariffe del Canone unico patrimoniale per l'anno 2022.

Visto l'art. 3 quinquies (Proroga di disposizioni di semplificazione in materia di occupazione di suolo pubblico, commercio su aree pubbliche e pubblici esercizi) del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, coordinato con la legge di conversione 25

febbraio 2022, n. 15, che testualmente recita:

*“1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo n. 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l’applicazione delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell’articolo 9-ter del DL 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al 30 giugno 2022.”*

Richiamata a tal proposito la Determinazione n. 118 del 7 marzo 2022 della Dirigente del settore lavori pubblici e servizi per il territorio nella quale è stata disposta la proroga al 30 giugno 2022, senza necessità di emanare ulteriori atti autorizzativi, delle concessioni temporanee di suolo pubblico già rilasciate agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’art. n. 181 (Sostegno delle imprese di pubblico esercizio), comma 3, del DL 19 maggio 2020 n. 34, come modificato dall’articolo n. 109 del DL 14 agosto 2020 n. 104, convertito con L. n. 126 del 13 ottobre 2020.

Considerato che, in assenza di ulteriori proroghe governative delle norme citate in precedenza, dal 1 luglio 2022 dovranno essere rimossi tutti gli arredi collocati negli spazi di suolo pubblico concessi in deroga alle normali procedure previste per il rilascio delle concessioni di tale natura.

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 104 del 6 luglio 2021 nella quale, tra l’altro, venne disposto che, al fine di contenere i disagi derivanti dall’emergenza sanitaria da Covid 19 per l’anno 2021, in relazione al canone patrimoniale unico, nella componente relativa al suolo pubblico, venisse ridotto a zero il suddetto canone per:

- gli operatori in sede fissa in occasione di occupazione di spazi di suolo pubblico da parte degli esercizi di somministrazione, esposizione esterna tramite telaio o vetrinetta, tende parasole e commercio al dettaglio;
- manifestazioni ed eventi culturali, sportivi e di intrattenimento;
- operatori ambulanti (ad eccezione del pagamento per il ritiro dei rifiuti urbani e per lo spazzamento stradale) e per gli artisti in strada.

Ritenuto opportuno, in virtù dei perduranti effetti negativi sull’economia cittadina e sulla comunità mettere in campo, anche per l’anno 2022 ma esclusivamente per il periodo dal 1 gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2022, le medesime misure straordinarie di sostegno economico a vantaggio di imprese operanti nel settore turistico, compatibilmente con gli equilibri del bilancio comunale.

Preso atto, a tal proposito, dell’articolo n. 1, comma 706, della L. 234 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, che testualmente recita:

*“706. Le disposizioni in materia di esonero di cui all’articolo 9-ter, commi da 2 a 5, del DL 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 31 marzo 2022.”*

Considerato che si rende necessaria anche una rimodulazione della programmazione delle scadenze previste nell’articolo n. 68 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, per il solo anno 2022, secondo il seguente calendario:

*“Il canone annuo esclusivamente per l’anno 2022 è pagato in soluzione unica entro il 31 luglio 2022, se l’importo non supera Euro 300,00, altrimenti in tre rate uguali entro le scadenze del 31 luglio, 15 settembre e 31 ottobre 2022.”*

Acquisiti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi finanziari per la regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di approvare le premesse che qui si intendono integralmente riportate;
2. in relazione al canone patrimoniale unico, nella componente relativa al suolo pubblico, esclusivamente per il periodo dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2022:
  - la riduzione a zero del canone a favore di tutti gli operatori in sede fissa per le seguenti tipologie di attività: occupazione degli esercizi pubblici di somministrazione, occupazioni per esposizione esterna tramite telaio o vetrinetta, tende parasole e commercio al dettaglio;
  - la riduzione a zero del canone in occasione di manifestazioni ed eventi culturali, sportivi e di intrattenimento;
  - la riduzione a zero del canone per gli operatori ambulanti (ad eccezione del pagamento per il ritiro dei rifiuti urbani e per lo spazzamento stradale) e per gli artisti in strada;
3. che, in assenza di ulteriori proroghe governative delle norme precedentemente richiamate, dal 1 luglio 2022 dovranno essere rimossi tutti gli arredi collocati negli spazi di suolo pubblico concessi in deroga alle normali procedure previste per il rilascio delle concessioni di tale natura di cui all'articolo n. 181 (sostegno alle imprese di pubblico esercizio), comma 3, del DL 19/05/2020 n. 34, come modificato dall'articolo n. 109 del DL 14 agosto 2020 n. 104, convertito in legge 126 del 13 ottobre 2020;
4. di procedere ad una rimodulazione della programmazione delle scadenze previste nell'articolo n. 68 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, per il solo anno 2022, secondo il seguente calendario:

*“Il canone annuo esclusivamente per l'anno 2022 è pagato in soluzione unica entro il 31 luglio 2022, se l'importo non supera Euro 300,00, altrimenti in tre rate uguali entro le scadenze del 31 luglio, 15 settembre e 31 ottobre 2022;”*
5. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco  
MARRUCCI ANDREA

IL Vice Segretario  
GAMBERUCCI MARIO